

STATUTO

## **DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA LOTTA CONTRO L'AIDS**

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale

- ANLAIDS ONLUS -

### **Capo I - Scopi, Sede, Soci, Patrimonio**

#### **Articolo 1**

L'Associazione nazionale per la lotta contro l'AIDS (Sindrome da Immunodeficienza Acquisita), Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, in breve denominata ANLAIDS ONLUS, avente personalità giuridica per effetto del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 1988, ha come scopo la promozione d'iniziativa intese allo sviluppo della ricerca scientifica finalizzata alla prevenzione, diagnosi e cura dell'infezione da HIV e delle Patologie ad essa correlate, nonché ad affrontare i problemi sociali ed a favorire il recupero fisico e psichico delle persone affette da infezione da HIV, AIDS e sindromi correlate.

L'Associazione impiega tutte le risorse culturali, sociali, scientifiche ed economiche a sua disposizione esercitando la sua funzione nei seguenti modi:

- a) promozione di studi e ricerche sull'infezione da HIV e AIDS, attraverso l'erogazione di borse di studio e premi, l'organizzazione e/o il Patrocinio di Congressi e corsi di formazione e di aggiornamento del personale sanitario, di volontari e persone con infezione da HIV;
- b) collaborazione con le Autorità politiche e amministrative nello studio e nella progettazione di misure idonee a migliorare la prevenzione e l'assistenza ai pazienti affetti da infezione da HIV, AIDS e sindromi correlate, promuovendone la partecipazione attiva a tutti i livelli, anche istituzionali, della vita associativa;
- c) collaborazione con il Servizio Sanitario nazionale, Università e Istituti di ricerca, Organi statali e non, Enti pubblici e privati, nell'organizzazione dei servizi di prevenzione e assistenza socio sanitaria a persone con infezione da HIV, con AIDS e le loro famiglie;
- d) sensibilizzazione della pubblica opinione sui problemi sociali, psicologici e assistenziali sulle problematiche connesse alle infezioni da HIV e anche con l'elaborazione di specifici progetti mirati al recupero sociale di persone con infezione da HIV e/o malati di AIDS;
- e) assistenza psicologica e di orientamento nella scelta e utilizzazione dei servizi sanitari pubblici da parte di persone con infezione da HIV e/o malate di AIDS;
- f) svolgere attività di cooperazione allo sviluppo in favore dei Paesi in via di Sviluppo. A tal fine raccoglie, previa autorizzazione della Giunta Esecutiva o del Consiglio di sezione regionale, mezzi finanziari da impiegare nelle indicate finalità.

L'Associazione non ha fini di lucro. Essa potrà, anche attraverso le proprie Sezioni, avvalendosi delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti, attuare attività di volontariato, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Tutte le cariche istituzionali sono prestate a titolo gratuito.

## **Articolo 2**

L'Associazione ha sede legale in Roma, via Barberini n. 3.

## **Articolo 3**

L'Associazione è costituita dai:

- a) Soci fondatori;
- b) Soci sostenitori;
- c) Soci ordinari;
- d) Soci volontari;
- e) Amici dell'Associazione.

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione nazionale.

Sono soci sostenitori coloro che versano un contributo annuo di importo non inferiore a dieci volte la quota stabilita per i soci ordinari.

Sono soci ordinari coloro che versano la quota annua nella misura proposta ratificata dall'Assemblea generale.

Sono soci volontari coloro che partecipino attivamente, gratuitamente e con continuità alle iniziative promosse dall'Associazione e/o delle sue sezioni regionali e versano una quota annuale.

Le diverse quote associative saranno proposte dal Consiglio Direttivo Nazionale e ratificate dall'Assemblea Nazionale dei Soci.

Possono essere soci anche gli enti pubblici e privati, le associazioni, fondazioni e altre istituzioni private.

Sono Amici dell'Associazione coloro i quali, contribuiscono liberamente con versamenti a favore dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea nazionale o delle sezioni per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e per qualunque atto che venga messo all'odg.

- Chi intende aderire all'associazione, in qualità di socio, deve rivolgere espressamente domanda al Consiglio di Presidenza Nazionale o al Consiglio Direttivo Regionale e automaticamente condivide le finalità che l'associazione si propone con l'impegno ad approvare ed osservarne statuto e regolamenti.
- La domanda si intende accolta se entro 60 giorni non sia stato emesso dagli stessi organi motivato provvedimento di diniego avverso il quale può essere proposto ricorso al Collegio arbitrale. Fino al pronunciamento di tale organo, l'efficacia della deliberazione di esclusione rimane sospesa.
- I soci possono recedere in qualsiasi momento dall'iscrizione e dalla partecipazione all'associazione. Il recesso ha efficacia dall'inizio del mese successivo a quello in cui la comunicazione è pervenuta al Consiglio di Presidenza o al Consiglio Direttivo. In ogni caso è escluso il rimborso delle somme versate all'Associazione.
- In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può esserne escluso con deliberazione della Giunta Esecutiva o del Consiglio Direttivo Nazionale o Regionale. L'esclusione ha effetto immediato e il provvedimento di esclusione deve essere adeguatamente motivato.

Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente statuto.

Il collegio arbitrale è composto da tre membri nominati amichevolmente, uno dal Presidente Nazionale, uno dal Presidente della Sezione di appartenenza del socio ed uno dal socio stesso.

#### **Articolo 4**

La qualifica di socio si perde:

- a) per dimissioni volontarie;
- b) per mancato pagamento della quota annuale o per mancato adempimento degli impegni assunti ai sensi dell'art. 3;
- c) per indegnità (accertata e deliberata dal Consiglio direttivo nazionale).

#### **Articolo 5**

L'Associazione provvede al conseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 con:

- a) le quote annue e i contributi dei soci;
- b) i contributi dello Stato di Regioni e Enti Locali ;
- c) i contributi e le oblazioni di enti pubblici e di privati, ivi compresi i proventi di manifestazioni e iniziative di terzi a favore dell'Associazione stipulando contratti diretti ad assicurare i mezzi finanziari necessari;
- d) le donazioni e i lasciti;
- e) le rendite del proprio patrimonio.

L'acquisto di immobili, a titolo oneroso o gratuito, nonché l'accettazione di donazioni, eredità e legati.

- f) l'Associazione può emettere titoli di solidarietà ai sensi del Decreto Legislativo n. 460/97

### **Capo II - Organi dell'Associazione**

#### **Articolo 6**

Sono organi dell'Associazione nazionale:

- a) il Presidente onorario;
- b) l'Assemblea dei soci
- c) il Consiglio Direttivo Nazionale;
- d) il Presidente;
- e) la Giunta Esecutiva;
- f) il Segretario;
- g) il Tesoriere;
- h) i Consigli direttivi sezionali;
- i) gli organi provinciali;
- j) il Comitato tecnico-scientifico;
- k) il Collegio dei Revisori dei Conti.

## **Articolo 7**

L'assemblea dei soci è composta dai soci fondatori, dai soci sostenitori, dai Presidenti delle Sezioni regionali, nonché per le Sezioni regionali e provinciali costituite da almeno un anno, anche da un delegato per ogni cinquanta soci ordinari e volontari o frazione superiore a venti. Isoci ai fini della partecipazione al voto in assemblea devono essere iscritti almeno un anno prima della data dell'Assemblea. Ogni Sezione deve inviare la documentazione della avvenuta iscrizione e relativo pagamento da parte dei soci alla Segreteria nazionale almeno tre mesi prima dell'Assemblea. L'assemblea, che elegge nel proprio seno il suo Presidente, si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 aprile) ed in via straordinaria, quando lo dispone la Giunta Esecutiva o ne faccia richiesta la metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale. L'assemblea:

- a) nomina ogni tre anni i membri del Collegio dei Revisori dei conti;
- b) delibera sulla relazione morale presentata annualmente dalla Giunta esecutiva e sul rendiconto consuntivo dell'Associazione;
- c) delibera la misura della quota annua dei soci;
- d) ratifica le modifiche al presente Statuto approvate dal Consiglio direttivo nazionale
- e) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio
- f) l'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un quarto dei componenti stessi. Sono ammesse non più di due deleghe per i membri di diritto.

## **Articolo 8**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Egli:

- a) convoca e presiede la Giunta esecutiva e li Consiglio direttivo nazionale;
- b) propone alla Giunta esecutiva la nomina del Direttore Generale dell'Associazione;
- c) delibera le spese entro il limite di importo stabilito dalla Giunta esecutiva;
- d) cura la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'assemblea corredandoli di idonee relazioni
- e) delibera, in caso di particolare urgenza e sentita la maggioranza dei componenti della Giunta esecutiva, nelle materie di competenza del Consiglio stesso, salvo ratifica nella prima riunione consiliare;
- g) firma i mandati di pagamento o delega chi per esso nell'ambito dei componenti della Giunta.

## **Articolo 9**

La Giunta esecutiva è composta, oltre che dal Presidente, da un Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere.

La Giunta ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In particolare, a solo titolo esemplificativo, la Giunta:

- a) attua le linee programmatiche e l'indirizzo fissate dal Consiglio direttivo nazionale;
- b) accetta le contribuzioni, le donazioni e i lasciti a favore dell'Associazione;
- c) nomina il Direttore, ne disciplina il rapporto e ne determina i compiti e il compenso;
- d) coordina in base alle direttive del Consiglio direttivo nazionale le attività delle Sezioni regionali;

- e) svolge le altre attribuzioni stabilite dal presente statuto;
- f) la Giunta Esecutiva resta in carica tre anni;
- g) i membri della Giunta sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi;
- h) autorizza l'inserimento nei contratti della clausola arbitrale secondo le norme di cui all'articolo 808 e seguenti C.P.C.

Per la validità delle sedute della Giunta è necessaria la presenza di almeno tre dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle sedute della Giunta esecutiva assiste, senza diritto di voto, il Direttore. I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento. Possono essere delegati dal Presidente ad assolvere determinate sue attribuzioni.

### **Articolo 10**

1. Il Segretario dell'Associazione svolge le funzioni di Segretario del Consiglio direttivo nazionale e della Giunta esecutiva, controfirma i mandati di pagamento e coordina il funzionamento degli uffici centrali dell'Associazione.

2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle riunioni dell'assemblea, della Giunta esecutiva e Direttivo e coadiuva il presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

3. Il segretario cura la tenuta dei libri previsti dal successivo art. 11 ad eccezione del Libro dei Verbali del Collegio dei Revisori dei Conti.

### **Articolo 11**

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle riunioni e delle deliberazioni della Giunta esecutiva consultabili dai consiglieri e, su richiesta specifica, dai soci.

### **Articolo 12**

Il Tesoriere dell'Associazione provvede alla tenuta e ha la responsabilità della cassa dell'Associazione. Provvede agli incassi e ai pagamenti sulla base di mandati emessi e firmati dal Presidente o da un suo delegato componente della Giunta.

I fondi di proprietà dell'Associazione sono depositati in appositi conti corrente postali ovvero presso Istituti di credito scelti dalla Giunta esecutiva.

### **Articolo 13**

Il Consiglio direttivo nazionale è composto dal Presidente, dai membri della Giunta esecutiva, dai Presidenti delle Sezioni regionali i quali possono essere sostituiti dal Vice Presidente o da altro consigliere, dal Presidente del Comitato tecnico-scientifico o da un suo delegato. I soci fondatori dell'Associazione fanno parte di diritto del Consiglio direttivo nazionale.

Spetta al Consiglio direttivo nazionale:

- a) eleggere il Presidente onorario, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- b) stabilire le linee programmatiche e di indirizzo dell'attività scientifica, culturale e sociale dell'Associazione, formulando proposte alla Giunta esecutiva;

- c) deliberare il conto consuntivo dell'Associazione da sottoporre alla approvazione dell'assemblea generale;
- d) stabilire la misura e le modalità di rimborso delle spese sostenute dai componenti degli Organi dell'Associazione per l'espletamento dell'incarico;
- e) approvare le modifiche al presente statuto da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea generale;
- f) approvare il regolamento di esecuzione del presente statuto e le eventuali successive modifiche e integrazioni.

I membri del Consiglio direttivo nazionale possono farsi delegare da un altro componente del Consiglio stesso. I soci fondatori non possono farsi delegare né al Consiglio Direttivo né all'Assemblea dei soci.

Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo nazionale è richiesta la presenza di un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità vale il voto del Presidente.

#### **Articolo 14**

Il Comitato tecnico - scientifico è composto da 10 cultori delle discipline mediche, biologiche, psicologiche, giuridiche e sociologiche, nominati dal Consiglio direttivo nazionale e inoltre da un componente nominato da ogni singola Sezione regionale.

Il Comitato resta in carica per tre anni.

Il Comitato, nella sua prima riunione elegge nel proprio seno il Presidente e il Segretario.

Il Comitato ha il compito di promuovere la più ampia adesione alle finalità dell'Associazione e di fornire agli Organi di amministrazione un alto contributo di idee e di proposte per il migliore perseguimento di dette finalità.

Il Comitato esprime pareri sulle questioni che gli siano sottoposte dalla Giunta esecutiva o dal Consiglio direttivo nazionale.

#### **Articolo 15**

1. Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).
2. L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.
3. Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le delibere dell'Assemblea dei soci.
4. I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle riunioni dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle riunioni dell'assemblea, del consiglio direttivo e della Giunta esecutiva, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci.
5. Il collegio esercita i compiti di cui all'art. 2403 e seguenti del C.C.

### **Articolo 16**

1. Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno la Giunta esecutiva è convocata per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
3. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione dei soci.

### **Articolo 17**

1. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

## **Capo III - Sezioni Regionali**

### **Articolo 18**

In ciascuna Regione può essere istituita la Sezione regionale dell'Associazione nazionale per la lotta contro l'AIDS.

La Sezione regionale è costituita, previa delibera della Giunta esecutiva, da almeno dieci soci residenti nel territorio della Regione e appartenenti ad una delle categorie indicate nell'art. 3.

Il verbale dell'assemblea costitutiva, firmato da tutti i soci promotori, deve contenere l'esplicita e incondizionata accettazione del presente statuto, del regolamento di esecuzione e delle direttive di coordinamento impartite dalla Giunta esecutiva. All'atto della costituzione della Sezione, l'Assemblea elegge i componenti del Consiglio direttivo della Sezione e quelli del Collegio dei Revisori dei conti, questi ultimi scelti anche tra i non soci.

La costituzione della Sezione regionale è sottoposta alla ratifica del Consiglio direttivo nazionale.

### **Articolo 19**

La Sezione regionale gode di autonomia funzionale, organizzativa e finanziaria, secondo quanto stabilito dal presente statuto, dal relativo regolamento di esecuzione e dagli Organi nazionali dell'Associazione.

La Sezione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da sette soci della Sezione stessa eletti dall'assemblea dei soci.

In caso di nuova istituzione di Sezione regionale o di riorganizzazione di sede regionale per dimissioni del Presidente e dei membri del Consiglio o di cessazione delle cariche per altri motivi previsti in Statuto, la Giunta nazionale designa un rappresentante provvisorio con il compito di organizzare o riorganizzare la Sezione stessa e con facoltà di indire l'Assemblea dei soci e le elezioni del Consiglio della Sezione in un tempo massimo di sei mesi.

Il consiglio direttivo sezionale dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere confermati. Nella prima riunione il Consiglio nomina nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Le cariche non sono rinnovabili per più di tre mandati consecutivi.

Qualora uno dei componenti del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea dei soci cessi dalla carica per qualsiasi motivo, è sostituito dal socio primo dei non eletti, salvo che almeno tre dei Consiglieri in carica chiedano che si proceda ad una nuova elezione.

In caso di dimissioni di più di un Consigliere il Consiglio decade e rimane in carica per la normale gestione e per l'operatività sui progetti fino al termine massimo di sei mesi, termine entro il quale dovranno essere indette dal Presidente nuove elezioni. Il Consiglio direttivo si riunisce, in via ordinaria, almeno ogni tre mesi e, in via straordinaria, quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta due dei suoi componenti. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.

Il componente del Consiglio Direttivo Sezionale che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre sedute consecutive del Consiglio stesso decade dalla carica. Si applica in tal caso il disposto del quarto comma del presente articolo.

## **Articolo 20**

Il Consiglio direttivo sezionale, oltre a collaborare per la migliore realizzazione, sul piano regionale, dei programmi di attività deliberati dagli Organi Nazionali dell'Associazione promuove nella Regione iniziative intese al conseguimento degli scopi indicati nell'articolo 1 del presente statuto. A tal fine, il Consiglio direttivo sezionale, all'inizio di ogni anno, sottopone all'approvazione della Giunta esecutiva un programma di attività contenente l'indicazione dei relativi mezzi finanziari. Ogni variazione del programma di attività in corso d'anno deve essere comunicata alla Giunta esecutiva. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione, il programma annuale e le eventuali variazioni si intendono approvati e divengono esecutivi.

Le borse di studio, i premi scientifici e i contratti di ricerca - ancorché finanziati con fondi messi a disposizione dalla Sezione e destinati a ricercatori o studiosi in ambito regionale - sono conferiti mediante concorsi indetti dall'Associazione nazionale.

## **Articolo 21**

Il Consiglio direttivo sezionale provvede alla amministrazione della Sezione regionale secondo le norme del presente statuto e del relativo regolamento di esecuzione, nonché in conformità alle direttive degli Organi nazionali dell'Associazione.

Promuove, previa autorizzazione della Giunta esecutiva, la raccolta di contributi e oblazioni in ambito regionale.

Propone alla Giunta esecutiva l'accettazione di lasciti e di donazioni che siano disposti a favore della Associazione nazionale con vincolo di destinazione dei relativi frutti alle attività della Sezione regionale.

I fondi raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni consimili iniziative a carattere regionale, al netto degli oneri sostenuti dalla Sezione per le iniziative medesime, nonché le quote annue dei soci e i contributi versati a qualsiasi titolo sono destinati all'attività statutaria in sede locale in misura non superiore all'ottanta per cento e per

il rimanente sono versati all'Associazione nazionale, entro il 31 marzo e il 31 ottobre di ogni anno.

La quota a favore dell'Associazione Nazionale non è dovuta sulle somme provenienti da lasciti testamentari e da donazioni disposte a favore della Sezione, nonché sui contributi concessi da enti locali e destinati ad utilizzo specifico e predeterminato in ambito regionale.

I fondi a disposizione della Sezione regionale possono essere impiegati dal Consiglio direttivo sezionale in conformità al programma annuale di attività approvato dalla Giunta esecutiva ai sensi dell'Art. 17.

Le spese ordinarie relative al funzionamento della Sezione sono deliberate dal Consiglio Direttivo Sezionale.

Le deliberazioni concernenti l'assunzione di personale, i contratti di locazione e l'acquisto di attrezzature d'ufficio di costo superiore al limite di spese stabilito dal Consiglio Direttivo nazionale, devono essere sottoposte alla ratifica della Giunta esecutiva.

I fondi disponibili devono essere depositati in appositi conti correnti, intestati alla Sezione regionale, accesi presso l'Amministrazione postale o presso Istituti di credito scelti dal Consiglio direttivo sezionale.

Entro il mese di marzo di ogni anno il Consiglio direttivo sezionale redige il rendiconto consuntivo dell'anno precedente e lo trasmette alla Giunta esecutiva per l'approvazione, corredato dalla relazione del Collegio dei revisori che ne attesta la corrispondenza alle scritture contabili prescritte dal regolamento di esecuzione.

## **Articolo 22**

La Giunta esecutiva ha facoltà di procedere in ogni momento ad ispezioni e verifiche sulla gestione e sulla contabilità delle Sezioni regionali.

Qualora siano accertate gravi irregolarità nell'impiego dei fondi disponibili o altre situazioni che compromettono il buon nome dell'Associazione il Consiglio direttivo nazionale, su proposta della Giunta esecutiva, dispone lo scioglimento del Consiglio direttivo sezionale e nomina un Commissario per la straordinaria gestione della Sezione regionale fino alla nomina del nuovo Consiglio.

## **Articolo 23**

Il Presidente del Consiglio direttivo sezionale ha la rappresentanza della Sezione regionale. Convoca e presiede il Consiglio stesso e ne esegue le deliberazioni; firma i mandati di pagamento; convoca e presiede l'assemblea generale; svolge gli altri compiti previsti dallo statuto e dal regolamento di esecuzione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Può essere delegato dal Presidente del Consiglio direttivo sezionale per lo svolgimento di particolari incarichi.

Il Segretario cura la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio direttivo e controfirma i mandati di pagamento.

Il Tesoriere ha la responsabilità dei fondi a disposizione e della cassa della Sezione; provvede agli incassi e ai pagamenti, utilizzando esclusivamente i conti correnti postali o bancari intestati alla ANLAIDS, sezione regionale.

#### **Articolo 24**

1. Il Collegio dei revisori dei conti della Sezione regionale è composto di tre effettivi, eletti dalla assemblea dei soci e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).

2 L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di consigliere.

3 Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le delibere dell'Assemblea dei Soci.

4 I Revisori dei conti curano la tenuta del libro delle riunioni dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle riunioni dell'assemblea, del consiglio direttivo e della Giunta esecutiva, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci.

### **Capo IV - Organi provinciali**

#### **Articolo 25**

Sono previsti Organi provinciali dell'Associazione la cui normativa è riportata nel regolamento.

### **Capo V - Disposizioni finali**

#### **Articolo 26**

Tutte le cariche elettive, a livello sia nazionale che regionale, sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per compiti istituzionali.

#### **Articolo 27**

La convocazione dell'Assemblea generale dell'Associazione e dell'assemblea dei soci delle sezioni regionali è effettuata con avviso spedito, a mezzo fax contenente l'ordine del giorno o lettera raccomandata, almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione. Fermo restando detto termine, l'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci delle Sezioni regionali può essere spedito anche in via ordinaria, purché della convocazione stessa sia data notizia su un quotidiano a diffusione regionale almeno dieci giorni prima della data della riunione, ovvero attraverso il Bollettino della Associazione con modalità da stabilirsi con il regolamento di esecuzione del presente statuto.

La convocazione degli Organi collegiali della Associazione è effettuata in norma a mezzo fax o lettera raccomandata ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma da spedirsi almeno dieci giorni e, rispettivamente, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

### **Articolo 28**

Lo scioglimento dell'Associazione nazionale avviene:

- 1) per il venir meno delle finalità statutarie;
- 2) per deliberazione dell'assemblea generale, assunta con la maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti.

Lo scioglimento delle Sezioni regionali avviene, oltre che per motivi di cui al punto 1) del presente articolo, quando sia deliberato dall'assemblea dei soci con la maggioranza dei tre quarti degli iscritti.

In caso di scioglimento della Associazione nazionale il relativo patrimonio è devoluto ad istituzioni o associazioni aventi analoghe finalità di ricerca medico - scientifica. I fondi a disposizione delle Sezioni regionali disciolte sono devoluti all'Associazione Nazionale.

### **Articolo 29**

Gli organi di carica alla data di approvazione del presente statuto continuano ad esercitare le rispettive funzioni fino alla elezione dei nuovi organi secondo le disposizioni che precedono.

### **Articolo 30**

Qualunque controversia sorgesse tra l'Associazione ed i soci in occasione dell'ammissione o dell'esclusione degli stessi sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti: in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Roma.

### **Articolo 31**

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e al Decreto Legislativo sulle ONLUS 4 dicembre 1997 n.460 e s.m.i.

### **Articolo 32**

Scadenze dei mandati dei membri della Giunta e delle cariche delle Sezioni.

Le elezioni per le cariche previste dal Consiglio direttivo, dalla Giunta e dalle Sezioni devono essere indette ed espletate con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del mandato stesso